

CITTA' DI TORINO – CIRCOSCRIZIONE 2

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI SITI IN
STRADA
CASTELLO DI MIRAFIORI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione 2 in data 20/06/2022, DELCI 2. n. 33/2022 , dichiarata immediatamente eseguibile.

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Modalità di assegnazione

Articolo 3 – Organi di controllo e rappresentanza

Articolo 4 – Durata

Articolo 5 – Modalità di conduzione dell'orto e meccanismi premiali

Articolo 6 – Divieti

Articolo 7 – Obblighi

Articolo 8 – Riconsegna orto

Articolo 9 – Danni

Articolo 10 – Canone

Articolo 11 – Cauzione

Articolo 12 – Controlli

Articolo 13 – Decadenza, revoca e recesso

Articolo 14 – Modifiche al regolamento

Articolo 15 – Altre aree

Articolo 16 – Entrata in vigore

PREMESSA

In applicazione del Regolamento della Città di Torino n. 363 Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 n. mecc. 201300113/002, al fine di:

- valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado e alla marginalità ed attribuendo loro la qualità di “aree a destinazione agricola”, contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;

- sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, favorendo la coesione ed il presidio sociale;
- insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
- sostenere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;
- sostenere la produzione alimentare biologica e le essenze ortive tradizionali locali;
- favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderano avvicinarsi a questo tipo di attività (prevenzione ed educazione ambientale);
- favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione psichica e fisica.

la Circoscrizione 2 provvede ad assegnare, secondo quanto previsto dal presente Regolamento e conformemente a quanto disposto dal Regolamento comunale sopra richiamato, parti di terreni comunali destinati alle seguenti tipologie di Orto:

- Orti sociali;
- Orti di prossimità;
- Orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali.

I requisiti per l'assegnazione dei suddetti orti saranno diversi secondo le tipologie di orto (art. 2 comma 1 e 5).

Articolo 1 – Oggetto

1. La Circoscrizione assegna, tramite Bando circoscrizionale, tranne che nei casi previsti dall'articolo 15, ai cittadini maggiorenni residenti in Torino che ne facciano richiesta, in forma individuale o, relativamente agli orti di prossimità anche in gruppo all'interno del quale venga comunque indicato il soggetto responsabile, nella misura di un appezzamento per richiedente, parti di terreni comunali da destinarsi ad orto. La superficie dell'orto assegnando non sarà inferiore a 50 metri quadrati e superiore a 100 metri quadrati. I siti saranno consegnati liberi da impedimenti, con verifica delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del terreno effettuate dal Settore Centrale competente. La tipologia di richiesta prescelta (individuale o di gruppo), con riguardo agli orti di prossimità, non potrà subire variazioni dall'eventuale assegnazione e per tutta la durata della stessa.

2. La Circoscrizione costituisce una Commissione tecnica di valutazione, nominata con atto dirigenziale, presieduta dal Direttore della Circoscrizione, ed inoltre identifica le diverse tipologie di orti secondo le modalità di assegnazione previste dall'articolo 2. La Commissione ha le seguenti funzioni:

- a. valutare le domande pervenute in capo ai richiedenti, verificando la sussistenza, dei requisiti richiesti dal presente Regolamento circoscrizionale, da quello Comunale e dall'apposito bando;
- b. attribuire il punteggio secondo quanto previsto dal bando;
- c. approvare la graduatoria provvisoria, avverso la quale potrà proporsi ricorso entro 15 giorni dalla sua pubblicazione;
- d. valutare i ricorsi pervenuti;
- e. approvare la graduatoria definitiva decorso il termine per la presentazione dei suddetti ricorsi.

Articolo 2 - Modalità di assegnazione

1. Per l'assegnazione di una quota prevalente degli orti, costituita dai cosiddetti Orti sociali, verranno presi in esame i seguenti requisiti:

- a. reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente (ISEE inferiore o pari ad Euro 15.000,00);
 - b. maggiore anzianità del richiedente;
 - c. residenza nella Città di Torino con priorità ai residenti della Circoscrizione 2;
 - d. consistenza nucleo familiare;
 - e. eventuale punteggio aggiuntivo per assegnatari bando precedente che si distingueranno nella cura delle aree comuni.
2. Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale regolamentato e detto terreno gli venisse sottratto per motivi di pubblica utilità da parte della Città o per conto di essa sarà tenuto in evidenza con un punteggio di merito al momento della procedura per l'assegnazione, secondo quanto stabilito da apposito bando.
Tale condizione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di diritto acquisito.
3. A parità delle condizioni suddette, verrà data precedenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto e ai richiedenti che nel precedente bando non abbiano ottenuto l'assegnazione, ancorché fossero provvisti dei requisiti utili al loro inserimento in graduatoria.
4. I bandi emanati dalla Circoscrizione dovranno riservare almeno il 20% e non più del 45%, di assegnazioni ad Orti di prossimità e ad Orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali.
5. Per l'assegnazione dei suddetti orti verranno presi in esame i seguenti requisiti:
- a. tipologia di progetto delle attività proposte;
 - b. residenza nella Città di Torino con priorità ai residenti della Circoscrizione 2;
 - c. eventuale punteggio aggiuntivo per assegnatari bando precedente che si distingueranno nella cura delle aree comuni.
6. Tali orti avranno le seguenti caratteristiche:
- a. orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali a titolo gratuito;
 - b. orti di prossimità, rivolti a cittadini, anche in forma collettiva (minimo due, massimo tre persone), che contribuiranno con canoni di concessione più elevati di quelli previsti per gli Orti sociali.
7. Qualora la graduatoria riservata agli Orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali, nonché quella degli Orti di prossimità, rivolti a cittadini, anche in forma collettiva andassero in esaurimento nel corso del quinquennio di assegnazione, gli eventuali appezzamenti disponibili saranno assegnati a coloro che risulteranno collocati in posizione di riserva nella graduatoria degli Orti sociali.
8. Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere presentato ricorso in forma scritta, entro 15 giorni dalla pubblicazione della medesima, alla Commissione tecnica di valutazione di cui all'art. 1 comma 2, nel caso in cui il punteggio non risulti correttamente assegnato sulla base delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte. I ricorsi pervenuti saranno esaminati dalla Commissione che provvederà successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.

9. Il presente Regolamento, contestualmente al disciplinare, dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato prima dell'assegnazione da ogni assegnatario.

10. A coloro che risultano già conduttori e ai quali verrà confermata l'assegnazione secondo le modalità di cui al presente articolo, potrà essere riconfermato il medesimo orto se previsto nel bando e salvo diniego dell'assegnatario medesimo. Alla scadenza della concessione gli assegnatari potranno partecipare al nuovo bando che verrà emanato dalla Circoscrizione. Non potranno invece partecipare al nuovo bando tutti coloro ai quali sia stata notificata una revoca nelle gestioni precedenti, mentre a coloro ai quali è stata attribuita lettera di contestazione verrà addebitato un punteggio di demerito, nella misura stabilita dal bando.

11. L'assegnazione degli orti sociali sarà personale, tuttavia potranno collaborare alla conduzione dell'orto, anche in assenza del titolare, coniugi, conviventi, familiari di primo grado e loro coniugi, previa comunicazione dei nominativi alla Circoscrizione 2. Al di fuori di tale ipotesi la conduzione non potrà essere demandata a terzi diversi da quelli sopra indicati. È fatta salva la possibilità, a fronte di impedimento temporaneo autocertificato (per un massimo di tre mesi anche non consecutivi), di delegare altro familiare o persona di fiducia il cui nominativo dovrà in ogni caso essere preventivamente comunicato per iscritto alla Circoscrizione 2. Se la richiesta è stata presentata da un gruppo (art. 2 comma 5), l'orto sarà assegnato al soggetto responsabile e potrà essere condotto dai componenti del gruppo stesso i cui nominativi dovranno essere comunicati all'ufficio competente.

Articolo 3 – Organi di controllo e rappresentanza

1. Assemblea degli Assegnatari

Assemblea costituita da tutti gli assegnatari degli orti urbani.

Viene convocata dalla Circoscrizione entro i 30 giorni successivi all'assegnazione degli orti per l'elezione dei membri del Comitato Gestione Orti e, successivamente, almeno una volta all'anno dagli uffici della Circoscrizione e viene presieduta dal Presidente della Circoscrizione o da un suo delegato.

In sede di prima convocazione è previsto il quorum costitutivo del 50% degli assegnatari. Qualora tale quorum non venga raggiunto, l'assemblea deve essere rinviata alla seconda convocazione, che sarà valida anche in assenza del suddetto quorum.

È facoltà dell'Assemblea revocare, a maggioranza, uno o più rappresentanti o l'intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.

2. Comitato Gestione Orti

Il Comitato Gestione Orti è costituito da cinque componenti di cui due eletti tra gli assegnatari degli orti sociali, due eletti tra i componenti degli orti di prossimità ed uno eletto tra i componenti degli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali. Nell'eventualità che non siano disponibili sufficienti candidati, si integra attingendo, nell'ordine, tra le liste dei candidati degli orti sociali o degli orti di prossimità o degli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali.

Il Comitato Gestione Orti, nominato con determinazione dirigenziale, resta in carica 30 mesi con possibilità di rinnovo, viene convocato in prima istanza dalla Circoscrizione e successivamente dal suo Presidente ogni qual volta si renda necessario, ed ha le seguenti funzioni:

- a. nominare al loro interno il Presidente del Comitato Gestione Orti e i rappresentanti che faranno parte della Commissione di Controllo in modo tale che vi partecipino un rappresentante degli orti sociali, un rappresentante

- degli orti di prossimità ed un rappresentante degli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali;
- b. mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e la Circoscrizione e contribuire al mantenimento di un clima di buona collaborazione tra gli assegnatari;
 - c. verificare il rispetto della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'eventuale punteggio aggiuntivo per assegnatari di tutte le tipologie di orti del bando precedente, che si distingueranno nella cura delle aree comuni;
 - d. predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni e la gestione dei rifiuti;
 - e. segnalare alla Commissione di Controllo, tramite i rappresentanti nominati, i casi in cui gli assegnatari non ottemperino alle norme per la conduzione previste dal Regolamento, in particolare le infrazioni gravi che comportano la revoca dell'assegnazione nonché ogni altra problematica e proposta inerente la gestione;
 - f. vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione e conservazione in buono stato delle recinzioni e del capanno;
 - g. costituire, a cura del Presidente, un fondo tra gli assegnatari per far fronte ad eventuali interventi di piccola manutenzione ordinaria, relativamente agli appezzamenti assegnati e alle parti comuni.

3. Commissione di Controllo

La Commissione di Controllo è un organo che viene insediato successivamente alla riunione dell'Assemblea degli Assegnatari e viene istituito mediante deliberazione del Consiglio di Circoscrizione.

Tale commissione dura in carica 5 anni ed è composta da cinque membri:

- a. il Presidente della Circoscrizione (o suo delegato), che la presiede;
- b. tre rappresentanti degli assegnatari ovvero un rappresentante degli orti sociali, un rappresentante degli orti di prossimità ed un rappresentante degli orti con finalità educative pedagogiche e culturali, di cui uno è il Presidente del Comitato Gestione Orti e gli altri due nominati dal Comitato Gestione Orti fra i suoi membri;
- c. un rappresentante della competente Sezione di Polizia Municipale che, su richiesta della Circoscrizione, viene indicato dalla Sezione stessa.

La Commissione di Controllo viene convocata dal Presidente della Circoscrizione, o da un suo delegato, ogni qual volta si renda necessario e comunque almeno una volta all'anno, attraverso lettera di convocazione che dovrà essere recapitata ai componenti della stessa con almeno 5 giorni di preavviso.

La Commissione di Controllo ha i seguenti compiti:

- a. vigilare sulla corretta applicazione del presente Regolamento;
- b. segnalare le eventuali inosservanze ai competenti organi amministrativi;
- c. formulare proposte di indirizzo per una migliore gestione;
- d. convocare riunioni ogni qualvolta si renda necessario;
- e. proporre alla Circoscrizione, con parere scritto motivato e nei casi previsti dal presente regolamento, la revoca dell'assegnazione.

La Commissione potrà disporre, in qualunque momento e senza alcun avviso, ispezioni e sopralluoghi, anche a campione, per verificare la corretta conduzione degli orti urbani.

Articolo 4 – Durata

1. L'assegnazione dell'orto avrà durata quinquennale e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza.
2. L'assegnazione degli orti urbani avrà durata quinquennale a decorrere dalla prima assegnazione, con unica scadenza ovvero il giorno di San Martino (11 Novembre) del quinto anno successivo alla prima assegnazione.
3. In caso di rinuncia, decadenza, trasferimento di residenza dell'assegnatario al di fuori del Comune di Torino o revoca della concessione ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, si procederà a nuova assegnazione, attingendo dalla graduatoria. Le assegnazioni successive alla prima manterranno la naturale scadenza del bando di assegnazione. In caso di decesso dell'assegnatario relativamente agli orti sociali, il coniuge convivente o altro erede, purché risultante nello stato di famiglia ed in possesso dei requisiti, potrà chiedere, con comunicazione scritta alla Circoscrizione, di mantenere la concessione sino alla scadenza. In caso di conduzione di gruppo la medesima richiesta potrà essere presentata da qualsiasi altro componente purché anch'egli in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento (vedi art. 1 comma 1) e dallo specifico bando.

Articolo 5 - Modalità di conduzione dell'orto e meccanismi premiali

1. Ciascun orto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.
2. Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. Si potrà piantare un solo albero da frutta purché non superi i mt. 3 di altezza o comunque la cui crescita non rechi fastidio alle coltivazioni dell'orto vicino. È ammessa la coltivazione di fioriture annuali. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad una attività commerciale o a scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.
3. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso accertato di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.
4. La fornitura d'acqua per l'irrigazione degli orti sarà realizzata tramite rete idrica collegata all'acquedotto. La fornitura di acqua sarà sospesa nel periodo di novembre e sarà ripristinata a marzo, per prevenire eventuali problemi all'impianto provocati dal gelo. Gli assegnatari non potranno in alcun modo usufruire di autonomi allacciamenti di luce, acqua, gas
5. La Circoscrizione può prevedere meccanismi premiali a favore degli assegnatari che, nel corso della gestione, si distingueranno nella cura delle aree comuni.

Articolo 6 – Divieti

1. L'assegnatario non potrà tenere sull'area assegnata animali né ricoverati né tenuti in forma stabile. Non potrà essere svolta alcuna forma di allevamento.

2. L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno né concedere a terzi l'uso pena l'immediata decadenza della assegnazione, salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 10.

3. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata, la Commissione di Controllo potrà proporre alla Circoscrizione, con parere scritto motivato, la revoca dell'assegnazione. In tal caso il/la Dirigente di area circoscrizionale potrà dar corso, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, alla suddetta revoca.

4. È fatto divieto di alterare la dotazione della struttura (recinzione, capanni...) e la costruzione di capanni e similari strutture, in legno, muratura o qualsivoglia altro materiale. In accordo con la Commissione di Controllo, è consentita la posa di coperture in plastica di misura max di metri 2 x 5 ad almeno 1 metro circa dalla recinzione di altezza non superiore a 2 metri, ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose. E' consentita altresì la posa di rete antigrandine ad altezza non superiore a 2 metri e che comunque non arrechi disturbo agli appezzamenti vicini.

5. In caso di presenza di pergolato il medesimo deve avere un'altezza pari a quella del capanno attrezzi, una superficie massimo di 10 mq e dovrà essere posto in adiacenza al deposito attrezzi.

6. Agli assegnatari è fatto divieto di recintare il lotto assegnato con una delimitazione superiore a 130 centimetri di altezza e, per ogni lotto, potrà essere realizzato, a spese dell'assegnatario, un cancelletto a chiusura del proprio orto della medesima altezza, in listelli di legno, in linea con il legno del capanno.

E' inoltre vietato:

- a. scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- b. tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.) nonché detenere o depositare materiali pericolosi, infiammabili o esplosivi, fornelli, bombole gas, arredi vari e qualsivoglia altro materiale che non sia strettamente necessario alla conduzione dell'orto; è consentito l'utilizzo di un tavolo ed un massimo di 4 sedie;
- c. effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune; non potrà utilizzarsi in nessun caso per l'irrigazione l'acqua del Torrente Sangone;
- d. accendere fuochi di qualsiasi genere all'interno degli orti assegnati, pertanto è altresì vietato bruciare stoppie e rifiuti; è tuttavia consentito, solo per gli assegnatari, i coniugi, conviventi ed ai familiari di primo grado e loro coniugi, unicamente in apposita area dedicata a luogo di aggregazione-socializzazione (come individuata nell'allegata planimetria - all. b), l'utilizzo di barbecue a carbonella, purché non a contatto con il terreno ed allestito in modo tale da non costituire alcun pericolo; al termine delle operazioni i focolai devono essere spenti in modo accurato e certo;
- e. superare l'altezza di 180 centimetri e la distanza di 1 metro dal confine con i fondi vicini con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni, onde evitare ombreggiature verso i vicini, nonché con qualsiasi piantumazione di rampicanti o di ortaggi a sviluppo ingombrante che, causa la loro estensione in altezza, possono provocare ombreggiatura verso i medesimi;
- f. occultare la vista dell'orto con teli, steccati o siepi;
- g. utilizzare reti divisorie che provochino ombreggiatura agli orti confinanti.

Articolo 7 - Obblighi

1. L'assegnatario dovrà rispettare i seguenti obblighi:
 - a. tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, gli arredi, i viottoli e fossetti di scolo; gli stradini dovranno essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie e da colture debordanti. Non dovranno inoltre essere presenti buche od ostacoli e dovranno essere garantiti lo spazzamento della neve e lo spargimento di sale, il tutto secondo la programmazione turni stabilita dal Comitato Gestione Orti;
 - b. provvedere alla corretta manutenzione dell'orto e dei manufatti presenti nonché alla sua pulizia, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere e rimuovendo dallo stesso eventuali arbusti e/o erbacce;
 - c. fare buon uso del sistema di irrigazione;
 - d. conservare in buono stato di manutenzione il capanno degli attrezzi fornito dalla Città e la recinzione dell'orto;
 - e. depositare i residui vegetali in apposite compostiere od interrati nel proprio orto, che non dovranno creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti; è consentita la presenza di una fossa avente dimensione massima di 1,00 x 0,50 mt, profonda circa 30 – 40 cm da utilizzare in compost e non per il deposito del letame che non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata;
 - f. partecipare, nelle forme che saranno di volta in volta concordate, ad eventuali attività didattiche, sociali e culturali organizzate dalla Circoscrizione in collaborazione con le scuole del quartiere o con altri enti e associazioni.
 - g. realizzare eventuali camminamenti esclusivamente attraverso la posa di piastrelle in cemento appoggiate al terreno.
 - h. effettuare, per quanto riguarda i residui non vegetali, una corretta raccolta differenziata rispettando le indicazioni del Servizio di Nettezza Urbana.

Articolo 8 – Riconsegna orto

1. Allo scadere dell'assegnazione e nei casi di decadenza o revoca di cui al presente Regolamento, l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da ogni cosa ed in adeguato stato manutentivo. L'orto dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dal verificarsi delle predette circostanze, unitamente alle chiavi di accesso all'area orti. In caso di decesso dell'assegnatario l'onere della corretta riconsegna alla Circoscrizione dell'orto spetterà all'erede, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 4 comma 3.
2. Qualora l'assegnatario o il suo erede non provveda alla riconsegna dell'orto secondo quanto previsto al presente Regolamento, la Città si riserva di incamerare la cauzione definitiva versata.
3. Nel caso di colture pluriennali in corso, l'assegnatario non potrà accampare alcun diritto sui frutti pendenti e sulle piantagioni esistenti, né esigere indennizzo dalla Città e da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Articolo 9 – Danni

1. Ogni danno, furto, manomissione (anche delle parti comuni), infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, connessi direttamente o indirettamente

all'orto assegnato, ai prodotti coltivati o alle attrezzature, sarà a lui esclusivamente imputabile. In caso di incertezza circa l'attribuzione della responsabilità dei danni alle parti comuni, verranno reputati responsabili tutti gli assegnatari. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità. Sarà onere del/degli assegnatari il ripristino delle condizioni preesistenti agli eventi sopra indicati. Nel caso in cui questi ultimi non provvedano a tale ripristino e si riscontrino danni a carico della Città, quest'ultima potrà rivalersi sulla cauzione a titolo di risarcimento danni, fatta salva ogni altra eventuale azione a tutela delle proprie ragioni.

2. Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dalla Commissione di Controllo con riferimento, per quanto non espressamente contemplato, al presente regolamento e al Codice Civile.

Articolo 10 – Canone

1. Il canone annuo da versarsi per gli orti sociali sarà tra Euro 0,50 ed Euro 1,00/mq in ragione della superficie assegnata per ciascun orto urbano, per il periodo dall'assegnazione. Il canone annuo degli assegnatari degli orti di prossimità di cui all'art. 2 comma 4 lett. b) sarà tra Euro 2,00 ed Euro 4,00/mq. Il canone dovrà essere versato in un'unica soluzione annua anticipata, successivamente all'intervenuta esecutività del provvedimento deliberativo di assegnazione e comunque prima della materiale immissione nell'uso del terreno. I canoni successivi al primo dovranno essere versati sempre in unica soluzione annua. Nel caso in cui, in sede di ultimo versamento, il periodo residuo di concessione sia inferiore all'anno, il canone verrà conseguentemente ricalcolato sulla base dei mesi residui. In caso di mancato pagamento entro 15 giorni dalla scadenza per i versamenti successivi al primo, la Circostrizione procederà, previa diffida, alla revoca della concessione per morosità.

2. Per le modalità di assegnazione di cui all'articolo 2 comma 4 lett. a) e articolo 15, il canone potrà essere abbattuto, individuando nella convenzione modalità diverse di restituzione alla Città.

Articolo 11 – Cauzione

1. Gli assegnatari dovranno consegnare alla Città, prima dell'atto di concessione apposita cauzione di Euro 150.00 per l'intera durata contrattuale, a garanzia del preciso adempimento degli obblighi assunti. Tale cauzione verrà restituita alla riconsegna dell'orto salvi i casi di incameramento della stessa ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 12 – Controlli

1. La Circostrizione, su segnalazione della Commissione di Controllo o per propria autonoma iniziativa, si riserva di effettuare idonei controlli anche tramite la Polizia Municipale, sulla corretta conduzione degli orti e di procedere, nei confronti dei trasgressori alle norme del presente regolamento, alla revoca della concessione, così come disposto dal successivo articolo.

Articolo 13 – Decadenza, revoca e recesso

1. L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento spetti all'assegnatario.

2. La concessione dell'orto decadrà automaticamente:
 - a. nel caso in cui l'assegnazione, sia frutto di dichiarazioni mendaci sul proprio stato, che abbiano determinato l'assegnazione dell'orto, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore;
 - b. nel caso in cui il conduttore abbia spostato la propria residenza in altro Comune;
 - c. in ogni altro caso in cui, a seguito di controlli effettuati, non siano più possedute le condizioni originarie che hanno dato luogo all'assegnazione.

3. La Commissione di Controllo propone al Direttore la revoca dell'assegnazione, oltre ai casi di cui ai precedenti articoli e, per gravi inadempienze, quali:
 - a. subaffitto;
 - b. utilizzo di manodopera retribuita;
 - c. in caso di altre gravi e reiterate inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente Regolamento. In tal caso il Direttore della Circoscrizione potrà dar corso, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, alla suddetta revoca.

4. Il concessionario potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento dando tempestiva comunicazione agli uffici circoscrizionali A seguito della riconsegna dell'orto con il rispetto delle condizioni ivi previste, si provvederà alla restituzione della cauzione versata.

Articolo 14 – Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio Circoscrizionale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e/o suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Articolo 15 – Altre aree

1. Al fine dell'utilizzo di appezzamenti compresi in un'area complessiva di dimensioni inferiori ai 2.500 metri quadrati, la Circoscrizione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regolamento n. 363, potrà stipulare convenzioni con associazioni del territorio ed enti no profit, interessati ad una migliore qualità della vita e alla tutela del territorio, con l'intento di condurre attività aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative. Queste aree mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. Devono essere conservate dalle suddette associazioni nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza in analogia con le altre modalità di coltivazione (articolo 5). Per le stesse aree potranno essere previste deroghe alla durata (articolo 4) ed al canone annuo da versarsi da parte degli assegnatari (articolo 10).

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio ai Regolamenti della Città di Torino e alle disposizioni di Legge vigenti.